



# Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive

A.C. 770

Nota di verifica n. 35  
28 febbraio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	770
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini
Gruppo:	Legambiente
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>L'Accordo</b> individua la linea di confine delle zone economiche esclusive (ZEE) marittime fra l'Italia e la Croazia, dando attuazione alla legge n. 91 del 2021 (AC 2313, XVIII leg.).</p> <p>Si rammenta che la <u>legge n. 91 del 2021</u> ha autorizzato l'istituzione di una ZEE a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, i limiti esterni della quale devono essere determinati sulla base di accordi con gli Stati contermini.</p> <p>La presente legge ha appunto ad oggetto l'accordo ZEE con la Croazia: ad oggi, si tratta del primo accordo di questo genere sottoposto a ratifica.</p> <p>Alla legge n. 91 del 2021 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che ai fini dell'applicazione dell'accordo in esame non risultano aspetti che possano implicare oneri finanziari a carico della finanza pubblica.</p> <p>Gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso al Tribunale internazionale del diritto del mare, alla Corte internazionale di giustizia o ad un tribunale arbitrale scelto ai sensi dell'articolo 3, si configurano come spese meramente eventuali. Ove tuttavia da tale ricorso dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.</p>

Per la nozione di ZEE ai sensi della Convenzione di Montego Bay si rinvia alla descrizione fornita dal [dossier del Servizio Studi](#).

In particolare, si esplicitano le coordinate della linea di confine tra i due Paesi, mentre per la definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro, l'intesa rinvia ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese (articolo 1).

L'accordo richiama espressamente i precedenti accordi del 1968 e del 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Croazia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale.

Vengono salvaguardate le attività di pesca, i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria zona economica esclusiva (ZEE) in conformità all'articolo 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Montego Bay del 10 dicembre 1982 e all'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella ZEE (articolo 2).

Si afferma l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici. Qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso (articolo 3).

Infine, si prevede lo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 4).

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articolo 3:</b> dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non commenta specificamente la norma.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che l'Accordo in esame individua la linea di confine delle zone economiche esclusive (ZEE) marittime fra l'Italia e la Croazia, dando attuazione alla legge n. 91 del 2021.

Si rammenta che la legge n. 91 del 2021 (AC 2313, XVIII leg.) ha autorizzato l'istituzione di una ZEE, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, i cui limiti esterni devono essere determinati sulla base di accordi con gli Stati contermini. Alla legge n. 91 del 2021 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica (vedi *infra*).

La legge ora in esame ha appunto ad oggetto l'accordo ZEE con la Croazia: ad oggi, si tratta del primo accordo di questo genere sottoposto a ratifica.

Per la nozione di ZEE ai sensi della Convenzione di Montego Bay si rinvia alla descrizione fornita dal dossier del Servizio Studi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto che: il provvedimento è corredato di una clausola di invarianza; la relazione tecnica ribadisce l'assenza di profili rilevanti sui saldi di finanza pubblica; alla legge del 2021 che ha autorizzato l'istituzione di una ZEE italiana (di cui l'accordo in esame costituisce una prima attuazione relativamente all'area confinante con la Croazia) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si rammenta che l'AC n. 2313 della XVIII legislatura (AS 2007, L. n. 91/2021), di iniziativa parlamentare, non era corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame in sede consultiva, la Commissione Bilancio ha deliberato di acquisire la relazione tecnica (seduta del 4.8.2020). La RT (depositata nella seduta del 23.9.2020) ha confermato l'assenza di nuovi o maggiori oneri ascrivibili al provvedimento e la Commissione, prendendo atto dei contenuti della RT, ha espresso parere favorevole senza rilievi (seduta del 29.9.2020). In seconda lettura, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo (seduta del 23.3.2021).

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, ai commi 1 e 2, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3, infine, dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, in materia di ricorso al Tribunale internazionale del diritto del mare, alla Corte internazionale di giustizia o ad altro tribunale arbitrale per la soluzione di controversie insorte tra le Parti contraenti, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Tutto ciò premesso, da un punto di vista formale, non si hanno osservazioni da formulare.